

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/03258

Dati di presentazione dell'atto

Legislatura : 15

Seduta di annuncio : 143 del 12/04/2007

Firmatari:

Primo firmatario: ZANOTTI KATIA

Gruppo: **L' ULIVO**

Data firma: 12/04/2007

Cofirmatario Gruppo Data firma

SASSO ALBA L' ULIVO 12/04/2007

TRUPIA LALLA L' ULIVO 12/04/2007

Destinatari:

Ministero destinatario :

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Attuale delegato a rispondere e data delega :

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 12/04/2007

Stato iter : IN CORSO

TESTO ATTO

Atto **Camera**

Interrogazione a risposta scritta 4-03258

presentata da

KATIA ZANOTTI

giovedì 12 aprile 2007 nella seduta n.143

ZANOTTI, SASSO e TRUPIA. -

Al Ministro della pubblica istruzione.

- Per sapere - premesso che:

lo scorso 15 mano è stata emanata l'Ordinanza Ministeriale n. 26 con la quale sono state dettate le istruzioni operative per lo svolgimento degli esami di stato nelle scuole secondarie di secondo grado;

tra le molte indicazioni di dettaglio, gran parte delle quali rese necessarie dalle innovazioni introdotte a seguito dell'approvazione della Legge 11 gennaio 2007, n. 1, spiccano quelle contenute nei commi 13 e 14 dell'articolo 8, relative all'attribuzione del credito scolastico per

l'insegnamento della religione cattolica o per le attività alternative, non presenti nell'analogha ordinanza dello scorso anno scolastico;

esse prevedono che devono essere valutate ai fini del computo del credito scolastico tanto l'insegnamento della religione cattolica per gli studenti che se ne avvalgono, tanto le attività alternative eventualmente seguite;

l'applicazione di tali indicazioni comporterebbe - secondo le interroganti - una evidente discriminazione per gli studenti che abbiano legittimamente scelto attività di studio individuale - sottoposta a una valutazione non meglio precisata e non prevista da alcuna normativa - ovvero di assentarsi da scuola per i quali, infatti, lo stesso comma 14 rimanda all'eventuale valutazione dei crediti formativi maturati in ambito extrascolastico, che nulla hanno a che vedere con il computo dei punti del credito scolastico;

ad avviso delle interroganti, le disposizioni richiamate, che non trovano giustificazione in alcuna innovazione legislativa o regolamentare, si pongono in contrasto con l'orientamento costante della Corte Costituzionale - sentenze n. 203 del 1989 e n. 13 del 1991 - e costituiscono un palese sconfinamento dell'ordinanza in un campo non disponibile per gli strumenti della prassi amministrativa che stravolge il quadro normativo di riferimento;

per effetto delle stesse disposizioni, inoltre, molti studenti potrebbero essere indotti, in vista di un punteggio più vantaggioso nel credito scolastico, a rinunciare alla scelta dettata dalla propria coscienza, garantita dalla Corte costituzionale e dallo stesso articolo 9 del Concordato che parla di scelta che non deve comportare «alcuna forma di discriminazione»;

anche il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1990, n. 202, con il quale è stata applicata la nuova intesa tra l'autorità scolastica italiana e la C.E.I. va nella stessa direzione laddove dispone che il voto del docente di religione cattolica nello scrutinio finale, qualora si riveli determinante ai fini della promozione o della bocciatura, non venga computato ma divenga un giudizio motivato da iscrivere nel verbale -:

quali provvedimenti intenda adottare il Ministro per ripristinare una formulazione dell'ordinanza perfettamente aderente al dettato delle leggi della Repubblica, comprese quelle emanate in attuazione di intese con l'autorità religiosa, nonché ai principi più volte affermati dalla Corte Costituzionale.(4-03258)